

ad avere vita giuridica sua propria.

°  
° °

Va subito rilevato che, per effetto dell'art.28 della legge 4 aprile 1912 l'Istituto poteva essere obbligato ad accettare, sotto determinate condizioni, su richiesta delle Imprese esercenti le assicurazioni sulla vita nel Regno, la cessione di portafogli di affari di assicurazione costituiti in Italia anteriormente al 31 dicembre 1911 . Ed infatti l'Istituto in virtù delle cessioni contrattate con alcune Imprese di assicurazioni è divenuto rilevatario di portafogli costituiti nel Regno da Imprese private a partire dal 1° gennaio 1912. La gestione di tali portafogli, quindi si è svolta, durante l'esercizio 1912 , per conto e nell'interesse dell'Istituto Nazionale; ma è evidente che la nostra azienda non può risponderne che per la situazione patrimoniale che ne derivava al 1° gennaio 1913 .

Ciò nonostante per la documentazione di tutto quanto si è svolto durante il periodo di preparazione della vita giuridica dell'Istituto è utile la compilazione di un conto entrate e spese inerente alle varie gestioni di portafogli tenute durante l'esercizio 1912 per conto dell'Istituto, e la compilazione di un conto patrimoniale alla data di chiusura dell'esercizio stesso.